




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari

Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale



SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta regionale n. 263 del 05.08.2013

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 art. 47. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 4400/2012 Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro e Previdenza".

REG. GEN. n. 821/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:


II Commissione Consiliare permanente per l'esame.


Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui le sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Lucio Parriale

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Paolo Romano





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 821/II

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
263	05/08/2013	6	2	1

Oggetto:

"Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 .Riconoscimento della legittimita' di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 4400/12 Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro e Previdenza".

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 29DD9606E4D60A724BFF21A746B36BF00E2C8ADF

Allegato nr. 1 : AFBCCA35B9CF46706666CC2966173CDBD939FCB0

Allegato nr. 2 : 04CED96E09228FB4DC8D7C6A3C66E04C40047F97

Allegato nr. 3 : 9C48399C3E509C873F6E1043E598F98F0AB055F9

Frontespizio Allegato : EC26AB441EE32DCAF0FFF7A62CED22157724AF3B

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0017153/A

Del: 26/08/2013 17:04:19

Da: CR A: SERDA



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b) che l'art. 47 della succitata legge, come modificato dalla legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, articolo 22, e dalla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, articolo 1, comma 12, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e che, in caso di inutile decorso del termine, le relative proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;
- c) che il succitato articolo 47 prescrive, inoltre, che dei riconoscimenti dei debiti fuori bilancio e di ogni connessa decisione si dia atto in sede di rendicontazione;
- d) che con deliberazione di Giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 1731, è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale, e chiarisce, in particolare, il carattere cogente del procedimento stabilito dal legislatore e la sua inderogabilità, a meno di responsabilità contabile del dirigente istruttore;
- e) che con deliberazione di Giunta regionale 22 giugno 2007, n. 1078, sono stati istituiti per ciascuna Area Generale di Coordinamento appositi capitoli di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio, i cui stanziamenti possono essere incrementati in termini di competenza e cassa mediante prelevamento delle somme occorrenti dalla dotazione finanziaria di competenza dell'Area *Bilancio, Ragioneria e Tributi*;
- f) che, con legge regionale 6 maggio 2013, n. 6, il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili;
- g) che, con deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2013, n. 170, è stato approvato il Bilancio Gestionale 2013;
- h) che nel succitato bilancio gestionale 2013 è previsto il capitolo di spesa n. 124, collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 01, denominato *Pagamento debiti fuori bilancio*, la cui gestione è attribuita all'A.G.C. 08, Settore 02;
- i) che nel succitato bilancio gestionale 2013 è previsto il capitolo di spesa n. 575, collegato alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo 01, denominato *Pagamento dei debiti fuori bilancio, di cui all'art. 47 della l.r. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 06*;

CONSIDERATO

- a) che, come risultante dall'allegata scheda di rilevazione di partita debitoria a firma del Coordinatore dell'A.G.C. 06, con sentenza n. 4400/12 la Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro e Previdenza, ha confermato la sentenza 11112/08 del Tribunale di Napoli – sez. Lavoro e, per l'effetto, ha dichiarato parte soccombente l'appellante Regione Campania, condannandola al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate "in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA", con attribuzione ai procuratori antistatari;
- b) che, pertanto, la partita debitoria ammonta a un importo complessivo di euro 2.215,70, di cui euro 500,00 per competenze professionali a favore di ciascuno dei due procuratori, euro 62,50 per spese generale al 12,5% sulle competenze a favore di ciascuno dei due procuratori, euro 22,50 per la cassa di Previdenza degli Avvocati a favore di ciascuno dei due procuratori, euro 122,85 a titolo di IVA a favore di ciascuno dei due procuratori ed euro 112,50 a titolo di ritenuta d'acconto per ciascuno dei due procuratori;
- c) che, a seguito di formale richiesta del Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi*, ciascuno degli avvocati ha emesso regolare fattura, con importi conformi a quanto determinato in sentenza;
- d) che la regolarizzazione della partita debitoria indicata richiede l'attivazione della procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 7/2002;

- e) che la legge 6/2013, articolo 1, comma 16, lettera *d*), autorizza la Giunta regionale ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- f) che la Giunta regionale possa realizzare una variazione compensativa, dotando il capitolo di spesa 575 collegato alla Missione 01, Programma 08, Titolo 01 e rientrante nella competenza gestionale dell'Area 6, di uno stanziamento in termini di competenza e cassa pari a € 2.215,70, mediante il prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, collegato alla Missione 20, Programma 03, Titolo 01;

RITENUTO

- a) che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002, al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 4400/12 della Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro e Previdenza, per un importo complessivo di euro 2.215,70;
- b) che a tanto si debba provvedere dotando il capitolo di spesa 575, collegato alla Missione 01 - Programma 08 - Titolo 01, denominato *Pagamento dei debiti fuori bilancio, di cui all'art. 47 della l.r. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 06* di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di euro 2.215,70, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, collegato alla Missione 20 - Programma 03 - Titolo 01, rientrante nella competenza del Settore 02 dell'A.G.C. 08 e avente sufficiente capienza, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	019	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0575	1.8.1	109	1.09.99.01.000	01.3	4	1.09.01

- c) di dover demandare al Dirigente del Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi* il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di euro 2.215,70, da assumersi sul capitolo di spesa 575, collegato alla Missione 01 - Programma 08 - Titolo 01, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale;

VISTI

- a) la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;
- b) legge regionale 6 maggio 2013, n. 5;
- c) legge regionale 6 maggio 2013, n. 6;
- d) deliberazione di Giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 1731;
- e) la deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2013, n. 170;
- f) la sentenza n. 4400/12 della Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro e Previdenza;
- g) la scheda di rilevazione della partita debitoria allegata alla presente

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

- di proporre al Consiglio regionale di riconoscere, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 4400/12 della Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro e Previdenza, ammontante complessivamente a euro 2.215,70, secondo il dettaglio della scheda di rilevazione della partita debitoria allegata alla presente, che costituisce, assieme al titolo esecutivo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, lettera *d*), della legge regionale 6 maggio 2013, n. 6, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse, limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente ai capitoli di seguito riportati:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Operazione effettuata
0124	20.03.1	019	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01	Riduzione dello stanziamento in termini di competenza e cassa per euro 2.215,70
0575	1.8.1	109	1.09.99.01.000	01.3	4	1.09.01	Incremento dello stanziamento in termini di competenza e cassa per euro 2.215,70

3. di demandare al dirigente del Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi* il conseguente atto di impegno della predetta somma di euro 2.215,70, da assumersi sul capitolo di spesa 575, collegato alla Missione 01 - Programma 08 - Titolo 01, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2 agosto 2007;
5. di inviare il presente atto, per i successivi adempimenti di competenza:
 - 6.1 al Capo Dipartimento alle Risorse finanziarie, umane e strumentali;
 - 6.2. al Capo Dipartimento all'Istruzione e Ricerca;
 - 6.3. ai seguenti Uffici della Giunta regionale della Campania:
 - 6.3.1. Area Generale di Coordinamento *Bilancio, Ragioneria e Tributi*;
 - 6.3.2. Area Generale di Coordinamento *Ricerca Scientifica*;
 - 6.3.3. Area Generale di Coordinamento *Avvocatura*;
 - 6.3.4. Settore *Formazione del Bilancio pluriennale e annuale*;
 - 6.3.5. Settore *Gestione delle Entrate e della Spesa*;
 - 6.3.6. Settore *Contenzioso civile e penale*;
 - 6.3.7. Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi*;
 - 6.3.8. Settore *Stampa, documentazione e Informazione* per la pubblicazione sul BURC;
6. di trasmettere il presente atto al Tesoriere regionale e al Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7/2002, articolo 29.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	263	del	05/08/2013	AREA	SETTORE	SERVIZIO
				6	2	1
				8	1,2	
				54		
				55		

OGGETTO :
"Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 .Riconoscimento della legittimita' di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 4400/12 Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro e Previdenza".


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>VicePresidente Trombetti Guido Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Cancellieri Maria (ad interim) Dr. Rosati Bruno Dr.ssa Salerno Maria</i>		
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Cancellieri Maria (ad interim) Dr. Ferrara Mauro (ad interim) Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. - Dr. S. Torda Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali Dr. Varriale</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	05/08/2013	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		06/08/2013

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





Giunta Regionale della Campania

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 23 luglio 2013

AREA 06 – SETTORE 02

FASC. n° CC 3665/2009 Avv.

La sottoscritta dott.ssa Maria Raffaella Cancellieri, nella qualità di responsabile del Settore 02 dell'A.G.C. *Ricerca Scientifica*, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Avvocati: Marco Cocilovo, Via Giustiniani, 21 – 82100 Benevento
Mauro Di Monaco, Via Appia Antica, 572 – 81028 S. Maria a Vico (CE)

Oggetto della spesa:

Pagamento delle spese di giudizio, ordinato con sentenza n. 4400/12 Corte App. Napoli, sez. Lavoro e Previdenza

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza esecutiva

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con delibera di Giunta regionale 31 dicembre 1996, n. 10200, si autorizzava il Settore *Provveditorato ed Economato* a indire gara per appalto-concorso inteso alla realizzazione del Sistema informatico di supporto per il sistema informativo statistico regionale. A seguito dell'aggiudicazione, il Dirigente del Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi*, con proprio decreto 28 novembre 2004, n. 958, ha disposto la nomina della Commissione di collaudo della realizzazione del SISR, nella quale figurava, quale componente interno alla Giunta regionale, Giuseppe Vella, incardinato nel Settore CRED. A seguito delle attività di collaudo, il dirigente del Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi*, con determina 20 aprile 2005, n. 232, autorizzava la liquidazione dei compensi a favore di ciascun componente la commissione. Il Settore *Trattamento economico*, tuttavia, comunicava, con nota 19 maggio 2005, n. 1043095, di aver sospeso il pagamento determinato a favore del Vella, al fine di "verificare i profili di compatibilità dei compensi erogati con il vigente contratto di lavoro" e rappresentando che il compenso in questione era stato determinato "senza tener conto del rapporto di lavoro sussistente tra i dipendenti e l'Amministrazione Regionale". A seguito dell'attribuzione alla sottoscritta dell'incarico di dirigente del Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi*, veniva annullata, con decreto 414/2006, la determina 232/2005, limitatamente alla parte in cui era determinato e liquidato il compenso a favore del dipendente interno della commissione di collaudo Giuseppe Vella. La motivazione dell'adozione del provvedimento in autotutela riposava nella necessità di verificare se l'incarico svolto fosse attinente ai compiti di istituto e d'ufficio, valutato che il dipendente risultava assegnatario di posizione organizzativa, il cui carattere è segnato dall'onnicomprensività degli importi correlati, ai sensi dell'art. 32 C.C.D.I., salva la possibilità di ottenere emolumenti di cui all'art. 18 della legge 109/94 (incentivo al responsabile del procedimento). In ragione di ricorso depositato dal Vella, il Tribunale di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza, ingiungeva alla Regione Campania, con decreto 2104 del 24 giugno 2006, il pagamento della somma di euro 19.333,65, oltre interessi legali e spese, a titolo di compenso per le attività svolte dal Vella in qualità di componente della commissione di collaudo, sul fondamento della determina dirigenziale 232/2005. Opponendosi al decreto ingiuntivo, la Regione Campania eccepiva che per l'attività svolta nessun compenso fosse dovuto, in quanto la prestazione dei dipendenti addetti agli Uffici interni dell'ente devono considerarsi svolti *ratione officii* e non *intuitu personae*. Rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo 2104/06, con sentenza 11112/08 il Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, condannava l'opponente alle somme dovute per sorta e spese successive, liquidate con decreto del Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi* 24 settembre 2009, n. 267 quali debiti fuori bilancio riconosciuti, per decorso dei termini stabiliti per legge, dal Consiglio regionale in forza della deliberazione di G.R. 1061/2009.



Giunta Regionale della Campania

Con ricorso depositato il 9 luglio 2009, la Regione Campania ha proposto appello avverso la sentenza 11112/08 del Tribunale di Napoli – sez. Lavoro, lamentando che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto incombente sull'ente l'onere probatorio in ordine all'insussistenza di un obbligo di compenso per l'attività svolta dal Vella. Costituitosi in giudizio, quest'ultimo ha contestato la fondatezza del gravame. Con sentenza n. 4400/2012, la Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro e Previdenza, ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato la Regione Campania appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate "in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA", con attribuzione ai procuratori antistatari. A seguito di formale richiesta, l'Avvocato Cocilovo e l'Avvocato Di Monaco emettevano, ciascuno per la proprie competenze, fatture, acquisite rispettivamente al prot. gen. Regione Campania con n. 2013.536479 e con n. 2013.536472, con importi conformi a quanto stabilito in sentenza.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 4400/12 Corte Appello Napoli, sez. Lavoro e Previdenza

Totale del debito:

<i>Creditore</i>	<i>Entità del credito</i>
Avvocato Marco Cocilovo:	€ 500,00 per competenze professionali € 62,50 per spese generali 12,5% Totale parziale: € 562,50 € 22,50 per Cassa Previdenza Avvocati € 122,85 per IVA 21% sull'imponibile Totale: € 707,85 - € 112,50 per ritenuta d'acconto Al netto della ritenuta d'acconto: € 595,35 Spese esenti fatturate: € 400,00 Totale da iscrivere a debito fuori bilancio: € 1.107,85
Avvocato Mauro Di Monaco:	€ 500,00 per competenze professionali € 62,50 per spese generali 12,5% Totale parziale: € 562,50 € 22,50 per Cassa Previdenza Avvocati € 122,85 per IVA 21% sull'imponibile Totale: € 707,85 - € 112,50 per ritenuta d'acconto Al netto della ritenuta d'acconto: € 595,35 Spese esenti fatturate: € 400,00 Totale da iscrivere a debito fuori bilancio: € 1.107,85
Totale: € 2.215,70	

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- che le somme indicate a carico della Regione sono da includersi tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7/20002, in ragione di condanna dell'Ente al pagamento delle spese di giudizio a favore dei procuratori antistatari;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del codice civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato la scrivente

chiede




Giunta Regionale della Campania

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della legge regione 30 aprile 2002, n. 7, per l'importo complessivo di euro 2.215,70 (duemiladuecentoquindici/70).

Allega la seguente documentazione:

1. Nota dell'Avvocatura regionale recante prot. 444604 del 21 giugno 2013
2. Sentenza n. 4400/12 Corte Appello Napoli, sez. Lavoro e Previdenza.

Data, 24 luglio 2013


Il Responsabile
Maria Raffaella Cancellieri

AREA 04 SETTORE 01

RACCOMANDATA



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Area 6 RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA
Settore 02 SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
VIA DON BOSCO n.9/E
80141 NAPOLI

A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale
21 GIU. 2013
cc 3665/2009 <i>hh60h</i>

N. Pratica: Prof. D.
Oggetto: Trasmissione sent. n.4400/2012 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro, nei confronti di Vella Giuseppe.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per di adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dalla Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro.

Avv. Alba Di Lascio 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

SCARICATO



SENT. N. 4400/12
R. G. N. _____
CRON. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1.dott. Maria Rosaria Rispoli | Presidente |
| 2.dott. Matilde Lorito | Consigliere |
| 3.dott. Giovanna Guarino | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2012 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.6559/2009 r. g. sez. lav., vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della giunta Regionale p.t.,
rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Cennamo, presso cui elett.te domicilia in Napoli,
via S. Lucia n. 81

appellante

E

VELLA GIUSEPPE, rapp.to e difeso dagli avv.ti Marco Cocilovo e Mauro Di
Monaco, con cui elett.te domicilia in Napoli, via Ponte di Tappia n. 82, presso lo
studio dell'avv. Michele Di Gianni

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli depositato in data 23/8/2006, la Regione
Campania proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.2104/2006, con cui era
stato ingiunto ad esso ente il pagamento, in favore di Vella Giuseppe, della
somma di euro 19.333,65 a titolo di compenso per l'attività di componente di

commissione di collaudo e sul fondamento della determina dirigenziale n.232 del 20/4/2005.

A sostegno dell'opposizione la Regione evidenziò che alcun compenso spettava al Vella per l'attività di collaudo svolta, poiché la prestazione dei dipendenti addetti agli uffici interni di esso ente doveva considerarsi svolta ratione uffici e non intuitu personae, che la disciplina circa un eventuale compenso andava individuata sulla base della contrattazione collettiva, la quale nulla prevedeva al riguardo, anche tenuto conto del CCDI vigente, che, comunque, la stessa possibilità di ottenere gli emolumenti di cui all'art. 18 l.n. 109/1994 era subordinata all'osservanza di una specifica procedura e per tale motivo essa amministrazione stava procedendo alla revoca della determina dirigenziale n.232 del 2005. La Regione chiese, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.

Il Vella si costituì in giudizio e contestò, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza della domanda, di cui chiese il rigetto, con vittoria di spese.

Con sentenza depositata in data 17/7/08, il Tribunale adito rigettò l'opposizione e condannò l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso tale pronuncia, con ricorso del 9 luglio 2009, ha proposto appello la Regione Campania lamentando che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto incombente su esso ente l'onere probatorio in ordine all'insussistenza di un obbligo di compenso per l'attività svolta dal Vella. Ha sostenuto l'appellante che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo ricade sull'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa, per cui nel caso di specie incombeva sul Vella l'onere di allegare l'esistenza di un contratto d'opera professionale sulla cui base gli spettava il compenso oggetto di giudizio e di produrlo. A tal proposito l'appellante ha citato giurisprudenza della Suprema Corte ed ha evidenziato che l'assolvimento di tale onere assumeva un particolare rilievo alla luce dell'art.2 c.3 Dlgs n. 165/2001, secondo cui l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire solo mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste

dai contratti individuali. Sotto altro profilo l'appellante ha censurato l'assunto sostenuto dal primo giudice secondo cui trovava applicazione l'art.18 l.n.109/1994, con conseguente riconoscimento della pretesa azionata in via monitoria ed ha evidenziato che, pur volendo ritenere applicabile tale ultima norma, non poteva prescindere dal regolamento per la ripartizione del fondo adottato dalla Regione con DPGRC n. 2694 del 31/12/2001, in virtù del quale il compenso per l'attività di collaudatore, dopo essere affluito in un apposito fondo, si sarebbe dovuto ripartire tra gli aventi diritto con i criteri e le modalità ivi stabiliti, il che, nel caso di specie, non era avvenuto, per cui ne conseguiva l'insussistenza del diritto azionato.

Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Il Vella si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.

Osserva in via preliminare la Corte che correttamente il primo giudice ha ritenuto incombere sulla Regione Campania l'onere di provare l'insussistenza del diritto del Vella di essere compensato per la prestazione lavorativa svolta come componente di commissione di collaudo del progetto sistema informatico statistico regionale.

Ciò in quanto la richiesta di pagamento oggetto di decreto ingiuntivo era fondata sulla determina dirigenziale n. 232 del 20/4/2005, con cui il dirigente dell'area generale di coordinamento ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica aveva determinato gli importi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, e quindi anche al Vella ed aveva autorizzato la liquidazione di tali importi. Appare pertanto evidente la natura di riconoscimento

del debito di tale atto ed il conseguente ribaltamento dell'onere probatorio a carico della Regione.

Posto ciò, ritiene la Corte che l'attività svolta dal Vella come componente della commissione di collaudo suindicata sicuramente dovesse essere compensata.

Non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti di enti locali sancito dall'art.19 DPR n. 191/1979.

Tale principio, rispondente all'esigenza di garantire l'uniformità di trattamento economico dei lavoratori del pubblico impiego e la certezza nella previsione della relativa spesa, riguarda il compenso erogato per l'attività compiuta nell'ambito degli ordinari doveri d'ufficio, mentre non trova applicazione con riguardo alle prestazioni lavorative connesse al proprio status professionale, ma estranee al rapporto di servizio e che si svolgano sulla base di un preciso incarico affidato dall'amministrazione di appartenenza (cfr. TAR Lombardia 3/2/2006 n. 132, TAR Toscana sez. III 3/3/1994 n. 70, Consiglio di Stato sez. IV 11/10/1993 n. 869).

Dunque, al fine di verificare l'applicabilità o meno del principio di omnicomprensività del trattamento retributivo occorre valutare se l'attività svolta dal pubblico dipendente sia riconducibile o meno ai compiti ed ai doveri del proprio ufficio.

Nel caso di specie la Regione Campania nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha solo genericamente adombrato l'applicabilità del principio di omnicomprensività, ma non ha specificamente allegato quali fossero ed in cosa consistessero i compiti istituzionali affidati al Vella ed in qual modo gli stessi fossero connessi con l'attività di componente della commissione di collaudo del progetto sistema informatico statistico regionale oggetto di uno specifico incarico affidatogli dall'amministrazione. Pertanto l'affermazione dell'Ente appare assolutamente apodittica e sicuramente ingiustificato si appalesa il mancato pagamento dell'attività prestata.

A proposito dell'affidamento dell'incarico di componente della commissione di collaudo del progetto sistema informatico statistico regionale, deve rilevarsi che solo in questa sede e mutando i termini della questione la Regione Campania ha lamentato la mancata stipula di un contratto d'opera professionale, laddove nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva semplicemente rilevato l'assenza di una previsione del contratto collettivo che abilitasse a compensare la prestazione oggetto di giudizio.

Tale prospettazione, che integra un novum, è inammissibile in sede di appello, ai sensi dell'art.437 c.p.c

In ogni caso deve rilevarsi che l'incarico di componente della commissione di collaudo venne attribuito al Vella con decreto del dirigente dell'area generale di coordinamento ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica n. 958 del 23/11/2004 con il quale si provvede alla nomina dei membri della commissione e si stabilì che, in analogia con commissioni similari, il compenso sarebbe stato liquidato secondo le tariffe professionali vigenti.

In presenza di uno specifico atto di conferimento di incarico appare veramente paradossale la difesa della Regione che vorrebbe addossare al Vella il mancato adempimento di un onere, e cioè la stipula di un contratto d'opera professionale, che faceva carico allo stesso ente.

Peraltro la liquidazione dei compensi spettanti agli altri componenti della commissione, entrambi soggetti estranei all'amministrazione, risulta avvenuta sulla base della sola presentazione della parcella ed a prescindere dalla stipula di un contratto di opera professionale. Non si comprende pertanto la ragione per cui solo nei confronti del Vella venga richiesto tale ulteriore adempimento.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo di gravame proposto.

La Regione, pur non contestando l'assunto sostenuto dal primo giudice, secondo cui il diritto del Vella a percepire un compenso per l'attività svolta discende dall'art.18 c.2 ter della legge n. 109/1994, sostiene che nel caso di specie non

spetterebbe al dipendente il **compenso** previsto dalla suindicata norma in quanto esso Ente non aveva applicato **le disposizioni** del regolamento approvato con delibera di Giunta Regionale n. **2694** del 31/12/2001 "in virtù delle quali il compenso per l'attività di **collaudatore**, dopo essere affluito in apposito fondo, si sarebbe dovuto ripartire tra gli **aventi diritto** con i criteri e le modalità ivi stabiliti".

Ma le disposizioni del regolamento **suindicato** disciplinano l'instaurazione, da parte dell'amministrazione, di un **complesso** procedimento volto innanzitutto a determinare il fondo destinato alla **progettazione** e pianificazione di opere e lavori pubblici e poi a ripartirlo tra i **vari** componenti del gruppo di lavoro che si è occupato di tali attività.

Nulla di tutto ciò è stato posto in **essere** dalla Regione Campania che tuttavia, contravvenendo ai principi di buona **fede** e correttezza, vorrebbe addossare al Vella il mancato adempimento di una **procedura** che faceva carico all'ente stesso.

La sentenza impugnata va quindi **integralmente** confermata.

Le spese del presente grado di **giudizio** seguono la soccombenza e sono liquidate come in **dispositivo**, con attribuzione.




PQM

La Corte così provvede: 1) rigetta l'**appello** e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna l'**appellante** al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in **complessivi** euro 1.800,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, **iva e c.p.a** con attribuzione agli avv.ti Marco Cocilovo e Mauro Di Monaco **antistatari**.

Così deciso in Napoli il giorno **26 giugno** 2012

Il Consigliere est. rel.

Il Presidente



1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911